

*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA
CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA
E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione III - Sistema Camerale

ALLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI

per conoscenza
AD UNIONCAMERE
SEDE

AD INFOCAMERE
SEDE

OGGETTO: Articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e s.i.m. - modifica termini versamento diritto annuale- .

Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto ministeriale dell'11 maggio 2001, n. 359 recante "Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura." prevede che il diritto annuale è versato *"in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte."*, e quindi entro i termini stabiliti dall'articolo 17 del Decreto del della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e s.i.m.

L'articolo 7-quater del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 2016, n. 225 ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, i termini dei versamenti di cui all'articolo 17 indicato in oggetto D.p.r. n. 435/2001.

Tali modifiche trovano applicazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 sopra citato, al diritto annuale; si invitano, pertanto, codeste camere a tener conto dei nuovi termini individuati ai fini della predisposizione dell'informativa prevista ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del d.m. n. 359/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

XPE